Approvazione dello schema di contratto di servizio per l'affidamento dei servizi di istruzione e formazione professionale previsti dagli strumenti di programmazione settoriale, ai sensi dell'art. 36 commi 1 e 2 della l.p. 7.08.2006, n. 5 e dell'art. 30 del d.p.p. 1.10.2008, n. 42- 149/leg per il biennio 01.09.2024 - 31.08.2026 all'Istituzione formativa paritaria "Ivo de Carneri", articolazione dell'Ente "Oxford Civezzano Società Cooperativa", con sede legale in Civezzano (TN), via Murialdo n. 30. Impegno complessivo di Euro 1.528.432,79.

Determinazione n. 10507 del 30/09/2024

Approvazione dello schema di contratto di servizio per l'affidamento dei servizi di istruzione e formazione professionale previsti dagli strumenti di programmazione settoriale, ai sensi dell'art. 36 commi 1 e 2 della l.p. 7.08.2006, n. 5 e dell'art. 30 del d.p.p. 1.10.2008, n. 42- 149/leg per il biennio 01.09.2024 - 31.08.2026 all'Istituzione formativa paritaria "Ivo de Carneri", articolazione dell'Ente "Oxford Civezzano Società Cooperativa", con sede legale in Civezzano (TN), via Murialdo n. 30. Impegno complessivo di Euro 1.528.432,79.

N. 10507 DI DATA 30 SETTEMBRE 2024
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SERV. FORM. PROF. FORM. TERZIARIA E FUNZ. SISTEMA
OGGETTO:
Approvazione dello schema di contratto di servizio per l'affidamento dei servizi di istruzione e formazione professionale previsti dagli strumenti di programmazione settoriale, ai sensi dell'art. 36
commi 1 e 2 della l.p. 7.08.2006, n. 5 e dell'art. 30 del d.p.p. 1.10.2008, n. 42- 149/leg per il biennio 01.09.2024 - 31.08.2026 all'Istituzione formativa paritaria "Ivo de Carneri", articolazione dell'Ente "Oxford Civezzano Società Cooperativa", con sede legale in Civezzano (TN), via Murialdo n. 30.
Impegno complessivo di Euro 1.528.432,79.
RIFERIMENTO : 2024-S116-00137

IL DIRIGENTE
- premesso che la Legge provinciale n. 5 di data 7.08.2006, e s.m.i., "Sistema educativo di istruzione e

formazione professionale del Trentino", prevede all'articolo 36 che "in attuazione del Piano provinciale del sistema educativo, la Provincia può affidare direttamente l'attuazione dei servizi di formazione professionale rientranti nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione a fondazioni, associazioni o altri enti senza scopo di lucro che, anche attraverso proprie articolazioni a ciò legittimate in base al proprio ordinamento, abbiano ottenuto il riconoscimento della parità ai sensi dell'articolo 30 e svolgano la loro attività in prevalenza a favore della Provincia e nei cui confronti la Provincia ha la facoltà di determinare gli obiettivi dell'attività, i poteri di indirizzo e coordinamento nonché di controllo" [...]. Il contratto di servizio regola le modalità, i criteri, i tempi e i rapporti finanziari per lo svolgimento dei servizi di formazione professionale [...];
- atteso che con D.P.P. 1.10.2008, n. 42-149/Leg., è stato approvato il "Regolamento di attuazione concernente il riconoscimento della parità scolastica e formativa e relativi interventi, nonché la disciplina degli interventi a favore delle scuole steineriane", che all'art. 30, prevede "in attuazione del piano provinciale per il sistema educativo e del relativo documento di attuazione, previsti dall'articolo 35 della legge provinciale sulla scuola, la struttura provinciale competente può
affidare direttamente, con apposito contratto di servizio, l'attuazione dei servizi di formazione professionale rientranti nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione alle istituzioni formative paritarie con sede legale in provincia di Trento che siano in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 36, comma 1, della legge provinciale sulla scuola [...]";
- dato atto che l'Istituzione formativa paritaria denominata "Ivo de Carneri", articolazione dell'Ente "Oxford Civezzano Società Cooperativa", con sede legale in Civezzano (TN), via Murialdo n. 30
ha ottenuto il riconoscimento della parità formativa, ai sensi dell'art. 25, comma 3, del regolamento di cui al precedente alinea, con determinazione del dirigente del Servizio Scuola dell'infanzia, istruzione e formazione professionale n. 120 di data 10.08.2011 e determinazione del Dirigente del Servizio di istruzione e formazione del secondo grado università e ricerca n. 113 di data 20.06.2016;
- preso atto della scadenza al 31.08.2024 del contratto di servizio (2020-2024) stipulato con "Oxford Civezzano Società Cooperativa" e la necessità di garantire sul territorio della Provincia la prosecuzione dell'erogazione del servizio formativo, la Giunta provinciale con deliberazione n.
1266 di data 12.08.2024 ha approvato lo schema tipo di contratto di servizio per il biennio 01.09.2024 -31.08.2026 (di seguito Contratto);
- atteso che la Giunta provinciale, al punto 6) del dispositivo della deliberazione sopra citata, ha autorizzato la stipulazione del contratto di servizio con ciascuna Istituzione formativa paritaria in possesso dei requisiti previsti dalla legge provinciale, demandandone i relativi adempimenti rispettivamente al Servizio Contratti e centrale acquisti e al dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema, il quale, attenendosi allo schema tipo del contratto, ne curerà tutte le integrazioni opportune e necessarie in ragione delle peculiarità di ciascuna Istituzione formativa contraente e dell'individuazione puntuale delle specifiche obbligazioni contrattuali, integrative allo schema proposto;

Considerato che:
- si rende necessario procedere all'approvazione dello schema di contratto di servizio al fine di addivenire alla stipulazione formale del rapporto posto in essere con Oxford Civezzano Società
Cooperativa, gestore dell'istituzione formativa paritaria "Ivo de Carneri", affidataria dei servizi di formazione professionale, in attuazione dell'art. 30 del D.P.P. 1.10.2008. n. 42-149/leg;
- il "Programma pluriennale della formazione professionale relativo agli anni formativi 2024/2025
e 2025/2026" (di seguito "Programma"), approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n.
1032 di data 12.07.2024 e s.m.i., costituisce lo strumento di programmazione settoriale della formazione professionale per il biennio 2024-2026;
- il "Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale applicabile dall'a.f. 2024/2025", (di seguito "Documento dei Criteri"), approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1033 di data 12.07.2024 e s.m.i., disciplina le modalità di finanziamento e di rendicontazione dei servizi formativi affidati nell'ambito del contratto di servizio oggetto del presente provvedimento nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale, dell'Alta

Formazione Professionale e dell'Istruzione e formazione tecnica superiore;
- il Programma e il Documento dei Criteri, sopra citati, come previsto al punto 3 e 4 della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1266 di data 12/08/2024, formano parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati e costituiscono l'impianto organico dei vincoli cui il soggetto contraente deve attenersi per la realizzazione dei servizi affidati e che entrambi, potranno essere oggetto di aggiornamento da parte della Giunta provinciale nel corso della validità del Contratto;
Dato atto che:
- nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali, in capo al Dirigente e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento, non sussistono situazioni di conflitto di interesse;
- il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema e il domicilio digitale è serv.formazione@pec.provincia.tn.it.;
Tutto ciò premesso, visti gli atti citati, e altresì:
- la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm.;
- il D.P.G.P. 22.05.1991 n. 10-40/Leg;
- la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e ss.mm.;
- il D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36;
- l'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. e le relative disposizioni attuative;
- il D.lgs. 159/2011 e s.m.i.;
- la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm.;
- il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e in particolare l'articolo 56 e l'Allegato 4/2 e tenuto conto del principio di esigibilità della spesa;
- la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e s.m.i.;

- il D.P.G.P. 26.03.1998 n. 6-78/Leg;
- la deliberazione di Giunta provinciale n. 1217 del 2014;
- la deliberazione di Giunta provinciale n. 1233/2024.
D E T E R M I N A
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di contratto di servizio, per l'affidamento dei servizi di istruzione e formazione professionale previsti dagli strumenti di programmazione settoriale, ai sensi dell'art. 36 commi 1 e 2 della l.p. 7.08.2006, n. 5 e dell'art.
30 del d.p.p. 1.10.2008, n. 42- 149/leg per il biennio 01.09.2024 -31.08.2026 all'Istituzione formativa paritaria "Ivo de Carneri" articolazione dell'Ente "Oxford Civezzano Società Cooperativa", denominato "schema tipo contratto - soggetto contraente Oxford Civezzano Società Cooperativa", per l'importo complessivo, esente IVA, di Euro 1.528.432,79, per il biennio 2024/2026, di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di dare atto che lo schema di contratto di cui al punto 1) è da stipulare con "Oxford Civezzano Società Cooperativa", con sede legale in Civezzano (TN), via Murialdo n. 30, gestore dell'istituzione formativa paritaria "Ivo de Carneri" C.F. 01572180220;
3) di disporre che è parte integrante e sostanziale dello schema di contratto di servizio di cui al punto 1) del presente provvedimento l'allegato A, denominato "Elenco Immobili";
4) di disporre che è parte integrante e sostanziale dello schema di contratto di servizio di cui al punto 1) del presente provvedimento l'allegato B, denominato "Contratto di nomina a responsabile del trattamento e conferimento delle relative istruzioni";
5) di disporre, per le motivazioni espresse in premessa, che sono parti integranti e sostanziali dello schema di contratto di servizio di cui al punto 1) del presente provvedimento, ancorché non materialmente allegati, il "Programma pluriennale della formazione professionale relativo agli anni formativi 2024/2025 e 2025/2026", approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1032 di data 12.07.2024 e s.m.i. e il "Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale applicabile dall'a.f. 2024/2025", approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1033 di data 12.07.2024 e s.m.i;

6) di demandare al Servizio Contratti e centrale acquisti la stipula formale del contratto, autorizzando lo stesso ad apportare eventuali variazioni di ordine formale che si rendessero necessarie, dando atto che lo stesso eseguirà, le verifiche e gli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di antimafia;
7) di autorizzare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 92 comma 3 del Dlgs. 6 settembre 2011, n. 159, il Servizio Contratti e centrale acquisti alla stipula formale del contratto, anche in assenza dell'informazione antimafia, data l'urgenza dell'erogazione del servizio affidato;
8) di dare atto che, spetta al dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema la sottoscrizione, in modalità elettronica del contratto di servizio per l'affidamento dei servizi di istruzione e formazione professionale previsti dagli strumenti di programmazione settoriale, ai sensi dell'art. 36 commi 1 e 2 della l.p. 7.08.2006, n. 5 e dell'art.
30 del d.p.p. 1.10.2008, n. 42- 149/leg., per il biennio 01.09.2024 -31.08.2026 con "Oxford Civezzano Società Cooperativa";

9) di far fronte alla spesa di cui al punto 1), in base alla programmazione prevista nel Programma, impegnando nel seguente modo:
o Euro 508.117,50 al capitolo 256000-001 dell'esercizio finanziario 2024 a valere sulla prenotazione fondi n. 2023812- 001 di cui alla deliberazione n. 1032 di data 12.07.2024 e s.m.i., relativi ai percorsi IeFP per il periodo settembre - dicembre 2024 dell'anno formativo 2024/2025;
o Euro 705.600,86 al capitolo 256000-001 dell'esercizio finanziario 2025:
- di cui euro 258.188,29 a valere sulla prenotazione fondi n. 2023812- 002 di cui alla deliberazione n. 1032 di data 12.07.2024 e s.m.i., relativi ai percorsi IeFP per il periodo gennaio-agosto 2025 dell'anno formativo 2024/2025;
- di cui euro 447.412,57 a valere sulla prenotazione fondi n. 2023812- 003 di cui alla deliberazione n. 1032 di data 12.07.2024 e s.m.i., relativi ai percorsi IeFP per il periodo settembre-dicembre 2025 dell'anno formativo 2025/2026;
o Euro 314.714,43 al capitolo 256000-001 dell'esercizio finanziario 2026 a valere sulla prenotazione fondi n. 2023812- 004 di cui alla deliberazione n. 1032 di data 12.07.2024 e s.m.i., relativi ai percorsi IeFP per il periodo gennaio-agosto 2026 dell'anno formativo 2025/2026;
10) di disporre che con successivi provvedimenti del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema saranno affidate nel dettaglio le specifiche attività oggetto del contratto di servizio;
11) di stabilire che non è necessario acquisire il Codice Unico di Progetto (CUP), ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato con il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76;
12) di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

001 Allegato 1 schema tipo contratto - soggetto contraente Oxford Civezzano Società Cooperativa 002 Allegato A Elenco Immobili 003 Allegato B Contratto di nomina a responsabile del trattamento e conferimento delle relative istruzioni Elenco degli allegati parte integrante Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
IL DIRIGENTE
Cristina Ioriatti

SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE PREVISTI DAGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE SETTORIALE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMI 1 E 2 DELLA L.P. 7.08.2006, N. 5 E DELL'ART. 30 DEL D.P.P. 1.10.2008, n. 42- 149/LEG.

Tra le Parti:

(1) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO con sede in Trento, piazza Dante, 15 codice fiscale n. 00337460224, rappresentata da:

- dott.ssa CRISTINA IORIATTI, nata a Ravenna (RA) il 14/03/1964, il quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di Dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema;

(2) Ente "OXFORD CIVEZZANO SOCIETÀ COOPERATIVA" con sede in Civezzano (TN), Via Murialdo n. 30, codice fiscale e partita IVA n. 01572180220, rappresentata da:

- sig. GIOVANNI SCALFI, nato a Trento (TN) il 02/08/1968, il quale interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso nella sua qualità di Presidente della predetta Società Cooperativa;

- in conformità alla deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 1266 del 12/08/2024 e alla determinazione del Dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema n. XXX del. XX/XX/XXXX, che hanno autorizzato la stipulazione del presente atto;

- visto il verbale del Consiglio di Amministrazione della Società Cooperativa "OXFORD CIVEZZANO SOCIETA' COOPERATIVA" del 06/09/2024, che approva lo schema del contratto di servizio e che autorizza il rappresentante legale dell'Ente a sottoscriverlo;

- vista la deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 1032 del 12/07/2024 e s.m.i. che approva il Programma pluriennale della formazione professionale relativo agli anni formativi 2024/2025 e 2025/2026, adottato ai sensi dell'art. 22 della legge provinciale 3 giugno 2015, n. 9;

- vista la deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 1033 del 12/07/2024 e s.m.i., che approva il Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale applicabile dall'a.f. 2024/2025;

- vista l'informazione antimafia prot. n. di data.....

PREMESSO CHE:

La legge provinciale 7.08.2006 n. 5 prevede all'articolo 36 commi 1 e 2 che, "in attuazione del piano provinciale del sistema educativo, la Provincia può affidare direttamente l'attuazione dei servizi di formazione professionale rientranti nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione a fondazioni, associazioni o altri Enti senza scopo di lucro che, anche attraverso proprie articolazioni a ciò legittimate in base al proprio ordinamento, abbiano ottenuto il riconoscimento della parità ai sensi dell'articolo 30 e svolgano la loro attività in prevalenza a favore della Provincia e nei cui confronti la Provincia ha la facoltà di determinare gli obiettivi dell'attività, i poteri di indirizzo e coordinamento nonché di controllo."

L'Ente denominato "IVO DE CARNERI", articolazione dell'Ente "OXFORD CIVEZZANO SOCIETA' COOPERATIVA", ha ottenuto il riconoscimento della parità formativa con determinazione del Dirigente del Servizio provinciale competente n. 120 di data 10.08.2011 e determinazione del Dirigente del Servizio di istruzione e formazione del secondo grado università e ricerca n. 113 di data 20.06.2016;

La Giunta provinciale, con deliberazione n. 1189 di data 07.08.2020, ha approvato, ai sensi dell'art. 36 della legge provinciale 7.08.2006 n. 5 e del terzo comma dell'art 30 del D.P.P. 1.10.2008, n. 42- 149/LEG, lo schema di contratto di servizio per l'affidamento dei servizi di istruzione e formazione professionale per il biennio 2020/2022.

Il comma 5 dell'art. 3 dello schema di contratto sopra citato prevede che, alla scadenza del contratto, fissata al 31.08.2022, la Provincia può proporne la proroga per lo stesso periodo e alle medesime condizioni.

Con determinazione del Dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema n. 5494 di data 26/05/2022 è stato approvato l'atto aggiuntivo relativo al rinnovo del contratto, per il

biennio 2022/2024.
Il 31.08.2024 è prevista la scadenza del contratto di servizio e a tal proposito è intendimento della Provincia garantire sul proprio territorio la prosecuzione dell'erogazione del servizio formativo avvalendosi della collaborazione delle Istituzioni formative paritarie e, nel contempo,
addivenire alla predisposizione di un nuovo schema di contratto.
La Giunta Provinciale di Trento, con deliberazione n. 1266 di data 12/08/2024, ha approvato,
ai sensi dell'art. 36 della legge provinciale sulla scuola e del comma 3 art. 30 del relativo regolamento attuativo, D.P.P. 1.10.2008, n. 42- 149/LEG, lo schema di contratto di servizio per l'affidamento dei servizi di istruzione e formazione professionale per il biennio 2024/2026.
Il contratto di servizio rappresenta lo strumento giuridico che regola i rapporti tra la Provincia autonoma di Trento e le Istituzioni formative paritarie che erogano il pubblico servizio formativo. Tale atto, nell'ambito delle specificità normative provinciali (uniche sul panora-

ma nazionale), presenta infatti caratteristiche peculiari dalle quali avviare un processo di riqualificazione della formazione professionale trentina.
Con tale strumento si intende dar luogo ad un rapporto giuridico peculiare attraverso il quale le Parti hanno come obiettivo precipuo quello del miglioramento continuo nella gestione del pubblico servizio formativo, sulla base di un rapporto basato sulla buona fede e la fiducia reciproca che comporta lo sviluppo di un percorso su un piano di dialogo costante, di confronto e piena condivisione di obiettivi e strategie.
Attraverso il riconoscimento della parità formativa le Istituzioni hanno acquisito un ruolo di primo piano all'interno del "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino". Le Istituzioni formative paritarie sono pertanto chiamate a svolgere un'importante funzione pubblica, quella della istruzione ed educazione, in quanto concorrono ad offrire un più ampio spettro di opzioni educative alla crescente e diversificata domanda formativa delle famiglie,
a migliorare la qualità dell'intero sistema formativo locale perseguito dalla Provincia nell'ambito delle funzioni di governo esercitate dalla medesima.
Le Istituzioni formative paritarie sono entrate a far parte, ad ogni conseguente effetto di legge,
del sistema provinciale d'istruzione con un ruolo che è garante essenzialmente del principio di sussidiarietà, mantenendo tuttavia la loro natura di ente privato e autonomo: in quanto tale, l'istituzione formativa paritaria, mentre svolge una funzione pubblica di rilevanza giuridica che le impone una conformità di requisiti e di prestazioni didattiche, gode di quella autonomia organizzativa, didattica, amministrativa, progettuale che la stessa legge le conferisce.
La Provincia autonoma di Trento intende pertanto sostenere attraverso congrue forme di finanziamento il servizio formativo, affidandolo alle Istituzioni formative paritarie, in attuazione del peculiare sistema di parificazione ed in piena legittimità con gli orientamenti in materia di affidamento dei servizi di interesse generale, laddove sia l'ente pubblico a mantenere la sua funzione di "garante", "regolatore" e "di controllo" dell'attività dei soggetti cui ha inteso affidare il servizio pubblico (Cfr. parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali -Direzione generale per le politiche attive, servizi per il lavoro e la formazione, di data 20.02.2015 Prot. n. 39/0003779). In tal senso ai fini dell'individuazione dei soggetti/organismi,
cui affidare tali servizi viene fatto rinvio alla normativa provinciale di affidamento.
La Provincia e il soggetto contraente denominato "OXFORD CIVEZZANO SOCIETA' COOPERATIVA", mediante la stipula del presente contratto, perseguono l'obiettivo pubblico di realizzazione dei percorsi di formazione professionale a vantaggio della popolazione trentina,
giovane ed adulta sulla base delle positive esperienze consolidate in virtù del precedente contratto di servizio e degli standard di qualità ed affidabilità riconosciuti in capo a tale Ente.
Tutto ciò premesso, tra le Parti si stipula il seguente CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE E
FORMAZIONE PROFESSIONALE PREVISTI DAGLI STRUMENTI DI PROGRAM-

MAZIONE SETTORIALE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMI 1 E 2 DELLA L.P.
7.08.2006, N. 5 E DELL'ART. 30 DEL D.P.P. 1.10.2008, n. 42- 149/LEG.

ART. 1
Rapporti tra i contraenti 1. La Provincia, sulla base dei risultati conseguiti con i precedenti contratti, conferma il ruolo del soggetto contraente, gestore dell'Istituzione formativa paritaria denominata "IVO DE CARNERI", quale soggetto sociale portatore di un proprio progetto educativo e formativo, come interlocutore affidabile anche nella innovazione della progettazione e definizione delle attività formative e ne avalla l'autonomia progettuale, organizzativa e gestionale. La Provincia, per la durata del presente atto, sulla base dei criteri e delle modalità
previsti nel contratto stesso e nei documenti ivi richiamati, garantisce forme di finanziamento certe, continue, adeguate, congrue e coerenti con i principi di pari dignità
tra pubblico e privato, assicurate con caratteri di certezza, continuità, adeguatezza e congruità.
2. Le parti nel mettere a frutto le positive esperienze consolidate con il precedente rapporto intendono proseguirlo in attuazione dei principi di piena cooperazione e leale collaborazione,
ai fini del raggiungimento dell'interesse pubblico connesso al servizio formativo,
fermo restando l'esercizio dei poteri autoritativi previsti dalla legge in capo alla Provincia.
3. Le parti condividono il principio della massima trasparenza reciproca e si trasmetteranno quindi informazioni sull'andamento didattico organizzativo, sulle strutture formative,
sulla gestione amministrativa dell'attività formativa, sulle linee di sviluppo dell'offerta formativa sul territorio, sulla formazione del personale, sullo stato dei procedimenti per la liquidazione dei finanziamenti, sugli approfondimenti di carattere giuridico, economico,
fiscale, riguardanti le attività assegnate con questo contratto e secondo le forme concordate,
fatti salvi i limiti stabiliti dalla legge.
4. Sulla base dei suddetti principi le parti si danno reciprocamente atto che il contratto si fonda su un rapporto fiduciario.
ART. 2
Oggetto del contratto e modalità di affidamento di servizio 1. Il presente contratto di servizio, di seguito denominato "Contratto", ha per oggetto la disciplina relativa all'affidamento dei servizi di formazione professionale, da parte della Provincia a favore del soggetto contraente, rientranti nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione professionale, nonché relativi agli altri percorsi formativi previsti nelle competenze del Dipartimento competente in materia di istruzione e formazione professionale.
2. Nello specifico la Provincia affida al soggetto contraente, che accetta, sia i percorsi di istruzione e formazione professionale rientranti nell'ambito del diritto dovere all'istruzione ed alla formazione professionale, sia i percorsi relativi allo sviluppo del sistema dell'istruzione e della formazione professionale (IeFP) che trovano puntuale declinazio-

ne negli strumenti di programmazione settoriali ed erogati sia in presenza sia a distanza in forma sincrona e asincrona inclusi i percorsi realizzati in forma duale nel rispetto dei limiti fissati nel documento dei criteri.
3. Il presente Contratto, comprende tutti gli interventi di formazione professionale previsti negli strumenti di programmazione provinciali, inclusi gli interventi formativi di cui agli artt. 35, comma 2, lettere b) e c), 65, 66, 67, 67 bis, 68 69 e 69 bis della legge provinciale sulla scuola, sulla base di specifiche modalità recate dalle disposizioni normative ed amministrative di settore della Provincia Autonoma di Trento o a carattere statale e nei limiti previsti dalla programmazione di settore e dalle specifiche disposizioni provinciali di affidamento, nell'intento di confermarne la continuità, elevarne l'efficienza e garantirne l'unitarietà, la qualità ed il raggiungimento dei traguardi programmati, con precipuo riferimento agli utenti destinatari del pubblico servizio formativo e delle loro famiglie.
4. Il Dipartimento competente in materia di istruzione e formazione professionale o ogni altro Dipartimento o Servizio della Provincia autonoma di Trento potrà affidare al soggetto contraente, in attuazione di specifiche normative o atti programmatori di settore,
con proprio atto, specifiche attività regolandone termini e modalità. Resta ferma l'autonoma responsabilità in capo alle suddette strutture dell'assegnazione, gestione, controllo e rendicontazione dei relativi finanziamenti erogati, fatto salvo l'obbligo di comunicazione al Dipartimento competente in materia di istruzione e formazione professionale.
5. Ai fini del comma 1 del presente articolo la Provincia definisce gli interventi da realizzare nell'ambito del

documento di attuazione del piano provinciale per il sistema educativo o, nelle more dell'attuazione dell'art. 35 delle Legge provinciale, nell'ambito dell'atto di programmazione pluriennale delle attività per la formazione professionale,
approvato ai sensi dell'art. 22 della legge provinciale 3.06.2015 n 9. La struttura provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale affida conseguentemente gli interventi medesimi al soggetto contraente, con tempi e modalità regolati dal presente Contratto e dagli strumenti di programmazione settoriale.
6. Ai fini del miglioramento del servizio formativo e del contenimento e razionalizzazione dei costi, su specifica richiesta della Provincia, il soggetto contraente si impegna alla promozione e realizzazione di poli territoriali nel rispetto dei tempi e delle modalità impartite dalla Provincia.
ART. 3
Durata del contratto 1. Il presente Contratto ha durata biennale a partire dal'1.09.2024 (primo settembre duemilaventiquattro)
con scadenza al 31.08.2026 (trentuno agosto duemilaventisei).
2. L'anno formativo inizia con il primo settembre e termina il trentuno agosto dell'anno successivo, salvo diverse disposizioni della Provincia.
3. Alla scadenza del presente Contratto rimangono validi gli obblighi connessi alla rendicontazione dei finanziamenti erogati dalla Provincia al soggetto contraente per l'attuazione dei servizi affidati, come previsto dal Documento dei criteri, nonché alla liquidazione di eventuali saldi di gestione da parte della Provincia.
4. In caso di mancata proroga il soggetto contraente, a far data dal 1 settembre dell'anno formativo successivo, cesserà la gestione dei servizi e degli interventi affidati.

5. Alla scadenza del contratto, la Provincia può avvalersi dell'opzione di proroga col medesimo soggetto per lo stesso periodo e alle medesime condizioni.
6. In caso di subentro di altro soggetto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27 del Regolamento, D.P.P. 1 ottobre 2008, n. 42-149/Leg., la Provincia si impegna a valutare,
con modalità condivise con il soggetto contraente e nei limiti di legge, la possibilità di vincolare il soggetto subentrante nell'assorbimento del personale impegnato precedentemente nella gestione del servizio. Analogo impegno sarà riconosciuto in caso di assorbimento diretto in gestione da parte della Provincia.
7. E' fatta salva per ciascuna delle Parti la facoltà di disdetta almeno sei mesi prima della scadenza del contratto, mediante PEC.
ART. 4
Esclusività e prevalenza del servizio formativo 1. Per tutta la sua durata, questo Contratto conferisce al soggetto contraente il diritto esclusivo di esercitare i servizi affidati. Ai fini di cui all'articolo 30, comma 1, lettera b)
del Regolamento D.P.P. 1 ottobre 2008, n. 42-149/Leg. il soggetto contraente svolgerà
la propria attività in favore della Provincia con il criterio della prevalenza, determinata in base al comma successivo.
2. La prevalenza di cui al comma 1 è assolta quando i finanziamenti della Provincia sono superiori al 50% del totale dei proventi/ricavi conseguiti dal soggetto contraente o dall'istituzione formativa paritaria gestita dal medesimo, fatte salve ulteriori disposizioni della Giunta provinciale. La sussistenza del requisito della prevalenza è attestata annualmente con le modalità di cui all'art. 12, comma 1.
ART. 5
Obbligazioni e modalità richieste per l'attuazione dei servizi affidati 1. Il soggetto contraente, ferme restando le obbligazioni previste dalle disposizioni della legge nazionale e provinciale e dal presente Contratto si impegna ed accetta di:
a) conformare la propria attività ai principi di correttezza, regolarità, veridicità, e tempestività della comunicazione di tutti i dati richiesti dalla Provincia per lo svolgimento delle attività istituzionali;
b) realizzare gli interventi di istruzione e formazione professionale affidati con diligenza,
qualità e trasparenza, ed in conformità del proprio Progetto Educativo,
del Progetto di Istituto, del sistema di qualità interno, ed in stretto raccordo con gli altri Enti ed Istituzioni che in Provincia svolgono percorsi di istruzione e formazione professionale;

c) attuare puntualmente le disposizioni del proprio Statuto, dei regolamenti, degli atti interni, della Carta dei servizi; si impegna attraverso i propri organi di governo e secondo le disposizioni dello Statuto medesimo a verificare con diligenza il buon andamento ed il regolare svolgimento dell'attività formativa, al fine del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con questo contratto e di quelle discendenti dal quadro regolativo del sistema di IeFP nazionale e provinciale;

d) realizzare i servizi affidati nel rispetto dei piani di studio provinciali approvati dalla Giunta provinciale di cui all'art. 55 della legge provinciale sulla scuola, dei criteri di funzionamento amministrativo e didattico di cui all'articolo 23, comma 3 del Regolamento che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto;
e) realizzare inoltre i servizi di IeFP affidati nel rispetto delle modalità e dei criteri di programmazione dell'offerta formativa, di gestione, controllo, valutazione e certificazione e di ogni altra disposizione normativa e amministrativa provinciale,
nazionale e comunitaria concernente tali servizi, che si intendono qui richiamate,
quale quadro regolativo del sistema di istruzione e formazione professionale che l'Ente contraente è tenuto a rispettare;
f) assicurare la qualità dei servizi affidati con modalità che promuovano il miglioramento continuo e costante dei servizi medesimi, così da rispondere al pubblico interesse, ed in attuazione dei principi di pubblicizzazione dell'attività formativa a favore degli utenti;
g) conformare ed attuare la propria attività amministrativa ai principi recati dall'articolo 2 della Legge provinciale 30.11.1992, n. 23 e s.m.i., nonché a quelli del buon andamento, pubblicità e trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97 della Costituzione) ed ai principi del giusto procedimento di cui al citato art. 2, della pubblicità degli atti (Decreto legislativo 14.03.2013 n.
33, legge provinciale 30.05.2014 n. 4) e dell'accesso ai documenti amministrativi,
in attuazione della normativa di riferimento, nell'ottica di garantire la partecipazione democratica all'azione amministrativa, con particolare riferimento alle finalità recate dagli articoli 9 ed 11 della Legge provinciale 7.08.2006 n. 5 ed alle prerogative riconosciute alle componenti della comunità scolastica (Capo I
della Legge provinciale sulla scuola).
h) assolvere scrupolosamente agli obblighi relativi alla regolare formazione, protocollazione,
archiviazione della documentazione scolastica ed in particolare agli obblighi relativi alla regolare tenuta e compilazione dei registri previsti;
i) individuare l'operatore più idoneo per forniture di beni e servizi da acquisirsi con le risorse provinciali per lo svolgimento dei servizi affidati nel rispetto della disciplina pubblica in materia contrattuale nel rispetto dei principi di economicità,
trasparenza e libera concorrenza, nonché alle norme nazionali e provinciali sull'attività contrattuale ;
j) rispettare, ai fini del contenimento della spesa pubblica, i limiti che sono fissati nel documento di cui all'art. 10 comma 1, parte integrante e sostanziale del presente contratto, in materia di distacchi sindacali, compensi degli amministratori e ai componenti delle commissioni d'esame e di spese discrezionali, con particolare riferimento agli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione riferiti ad attività amministrative e gestionali e alle spese di pubblicità, promozione,
per convegni e manifestazioni;
k) utilizzare e conservare con diligenza tutte le strutture e le relative pertinenze, le attrezzature e gli arredi messi a disposizione dalla Provincia o acquistati dal soggetto contraente in virtù del presente contratto per la gestione dei servizi affidati;
particolare attenzione sarà riservata alle norme in materia di sicurezza;

l) acquisire le necessarie iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi o altre abilitazioni prescritti da leggi o regolamenti necessari all'esecuzione del contratto;
m) assumere in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto della Provincia quanto a se stesso e/o di terzi in dipendenza di omissioni,
negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche

se eseguite da terzi;
n) garantire per il personale docente utilizzato nell'espletamento dei servizi affidati il possesso dei requisiti previsti dall'art. 30, comma 4, lettera j) della Legge provinciale sulla scuola e dalle disposizioni attuative della Provincia. In particolare,
il personale sarà assunto nel rispetto delle procedure di reclutamento previste dalle norme di legge e di contratto cui il contraente è soggetto. Qualora, per documentata carenza d'offerta, ed in casi eccezionali non sia possibile procedere all'assunzione del personale docente sulla base dei titoli di accesso richiesti dalle vigenti disposizioni provinciali, l'Ente contraente potrà procedere alle assunzioni secondo i titoli previsti dal decreto ministeriale per le classi di concorso dell'Istruzione e Formazione Professionale o richiedere alla Provincia specifiche deroghe riferite sia ai titoli posseduti dal personale che si intende assumere, sia agli ambiti disciplinari ed accorpamenti di materie anche fra aree diverse, al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività didattiche. L'assunzione di tale personale è subordinata alla preventiva autorizzazione del competente Servizio provinciale. Tali deroghe sono ammesse per un periodo non superiore all'anno formativo. Alla richiesta di conferimento dell'incarico il dirigente dell'Ente contraente o del soggetto tenuto in base all'ordinamento statutario, è
tenuto ad allegare la dichiarazione dell'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, con i docenti stessi e comunque l'assenza di conflitto di interesse;
o) rispettare i contratti collettivi di lavoro del personale dipendente;
p) assicurare che al personale impiegato nei servizi affidati sia garantita la formazione continua secondo un piano predisposto annualmente dal soggetto contraente coerente anche con le priorità di legislatura;
q) attuare le azioni di sviluppo del sistema formativo previste dai documenti di Programmazione provinciale con particolare riferimento alle politiche della filiera scuola-formazione-lavoro perseguite dalla Provincia e collaborare nell'elaborazione di linee strategiche e di indirizzo in tale ambito. Nello specifico l'Ente contraente, attua gli obiettivi perseguiti dalla Provincia in merito alle politiche formative della transizione scuola-lavoro ed adotta ogni iniziativa utile per favorire la realizzazione del sistema duale. In particolar modo garantisce l'offerta sia dei percorsi formativi tradizionali in aula sia i percorsi duali secondo le disposizioni provinciali. Attua gli obiettivi formativi definiti dalla Provincia ai fini dell'attuazione dell'art. 56 bis - Sviluppo di un sistema di potenziamento dell'insegnamento delle lingue - della legge provinciale sulla scuola;
r) realizzare quota parte dei percorsi formativi affidati in modalità di formazione a distanza sincrona e asincrona nel rispetto del limite fissato nel documento dei criteri e con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale;

s) condividere con la Provincia lo sviluppo di azioni di orientamento e di informazione rivolte agli allievi iscritti, alle loro famiglie ed a tutti i potenziali utenti,
anche in merito all'organizzazione ed alle articolazioni del suddetto soggetto; la Provincia potrà inoltre effettuare servizi di orientamento all'interno delle strutture messe a disposizione dal soggetto contraente;
t) riconoscere che gli elaborati prodotti a fini didattici nell'ambito delle attività
formative sono, ai soli fini patrimoniali, di proprietà della Provincia che se ne riserva tutti i diritti di alienazione, diffusione e commercializzazione, individuando successivamente le procedure e comunque nel rispetto delle leggi vigenti;
u) destinare i beni materiali prodotti in ragione della gestione dei servizi affidati con impiego delle risorse della Provincia per fini di utilità sociale ad Enti presenti sul territorio (es. Case di riposo, Case famiglia, Enti pubblici, Associazioni senza scopo di lucro) ai quali possono essere donati.
ART. 6
Interventi per gli studenti con bisogni educativi speciali 1. Il soggetto contraente assicura, nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 74 della Legge provinciale sulla scuola e dal D.P.P.
8.05.2008, n. 17-124/Leg, e compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate dalla Provincia, le misure ed i servizi previsti per favorire l'integrazione e l'inclusione formativa degli studenti con bisogni educativi speciali.
2. A completamento di quanto già previsto dall'articolo 17 del Regolamento di cui al comma 1, il soggetto contraente si impegna a trasmettere, nelle forme richieste annualmente dalla Provincia, ogni informazione

utile a descrivere le azioni realizzate per l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali, a favorire la formazione professionale dei docenti, a collaborare alle azioni di monitoraggio, a mettere a disposizione il proprio personale per gli incontri organizzati dalla Provincia su questa tematica, fatto salvo il riconoscimento di eventuali oneri aggiuntivi.

ART. 7

Interventi relativi all'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri 1. Il soggetto contraente assicura, nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale (art. 75 della Legge provinciale sulla scuola e dal D.P.P. 27.03.2008, n. 8-115/Leg), e dalle successive Linee guida approvate con la deliberazione della Giunta provinciale n. 747 di data 20 aprile 2012 e s.m.i. compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate dalla Provincia, le misure ed i servizi previsti per favorire l'integrazione e l'inclusione formativa degli studenti stranieri.

2. In particolare, a completamento di quanto già previsto dal Regolamento e dalle Linee Guida di cui al comma 1, il soggetto contraente si impegna a trasmettere, nelle forme richieste annualmente dalla Provincia ed a renderle disponibili in fase di controllo, ogni informazione utile a descrivere le azioni realizzate per l'inclusione degli alunni stranieri,

a favorire la formazione dei docenti, a collaborare alle azioni di monitoraggio, a mettere a disposizione il proprio personale per gli incontri organizzati dalla Provincia su questa tematica, fatto salvo il riconoscimento di eventuali oneri aggiuntivi.

ART. 8

Relazioni con gli studenti e le famiglie e forme di partecipazione 1. Il soggetto contraente, in applicazione a quanto previsto dagli articoli 9 ed 11 della legge provinciale sulla scuola, garantisce la partecipazione delle famiglie e degli studenti al processo educativo-formativo e l'effettivo riconoscimento del loro ruolo quali componenti della comunità formativa. A tale proposito si impegna altresì a rispettare, valorizzare ed a mantenere attivi gli strumenti di partecipazione previsti dal proprio Statuto e/o rispettivi regolamenti o atti interni.

2. La Provincia ed il soggetto contraente concordano che le famiglie siano informate correttamente e costantemente sulle attività, sulle assenze, sugli esiti di percorso dei figli,
sulla situazione disciplinare, anche attraverso strumenti informatizzati, favorendone il pieno coinvolgimento per tutto ciò che riguarda le rispettive scelte (orientamento, grado di profitto, insuccessi formativi, sanzioni disciplinari, ecc.), anche in attuazione del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 60, comma 3 della legge provinciale sulla scuola.

ART. 9

Iscrizioni degli studenti all'anagrafe provinciale e commissione di esame dei percorsi di istruzione e formazione professionale 1. Il soggetto contraente adempie alla gestione dei servizi affidati garantendo il rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge nazionali e provinciali che danno titolo all'iscrizione degli studenti a ciascun anno di corso.

2. A tal fine il soggetto contraente, assume la responsabilità in merito alla verifica e completezza delle procedure di iscrizione a tutti i percorsi di istruzione e formazione professionale affidati (triennali/quadriennali di diploma ecc) ivi compreso il corso annuale per l'esame di stato di cui al Protocollo PAT/MIUR (CAPES), in attuazione alle vigenti disposizioni nazionali provinciali che ne dettano la disciplina; provvede diligentemente all'inserimento dei dati relativi agli studenti nell'Anagrafe unica di cui all'art. 111 della legge provinciale 7.08.2006 n. 5, con le modalità e le tempistiche stabilite dalla Provincia, in modo che siano garantite l'attendibilità, la completezza, la veridicità e l'autenticità
dei dati inseriti.

3. Nell'adempimento di quanto previsto al commi 1 e 2, l'Ente contraente può utilizzare i servizi digitali specificatamente messi a disposizione all'interno del Sistema Informativo Elettronico Trentino (SINET) di cui alle leggi provinciali 6 maggio 1980, n. 10 e 27
luglio 2012, n. 16 e ss.mm.ii.., nel rispetto delle disposizioni provinciali attuative che ne regolano la fruizione.

4. La Provincia utilizza le iscrizioni inserite nell'Anagrafe unica degli studenti entro i termini annualmente

comunicati al soggetto contraente, per il computo dei volumi orari e 10
Num. prog. 16 di 47
per la quantificazione del finanziamento delle attività affidate, di cui al successivo articolo 10.
5. La regolarità e completezza della richiesta di iscrizione sono oggetto di specifico controllo ai sensi dell'art. 20 e 27 del presente Contratto. In caso di irregolarità saranno applicate le previsioni dell'art. 23 del presente Contratto.
6. Il soggetto contraente, ove richiesto, predispone per conto della Provincia le prove di esame necessarie alla certificazione finale delle competenze e mette a disposizione le risorse umane e strumentali necessarie a garantire il regolare e sollecito svolgimento delle procedure di esame. Si obbliga a garantire la presenza di propri rappresentanti quali componenti delle commissioni di esame formate anche presso altre istituzioni formative,
nei termini, modalità e criteri previsti dalle disposizioni provinciali.
ART. 10
Finanziamento delle attività affidate e modalità di erogazione delle risorse 1. Il soggetto contraente è vincolato al rispetto dello strumento di programmazione a carattere pluriennale dell'offerta formativa della formazione professionale adottato dalla Provincia,
in attuazione dell'art. 22 della Legge provinciale n. 9 del 3.6.2015; tale atto, aggiornabile compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio, individua le Istituzioni formative paritarie e provinciali, i settori, i percorsi e il numero massimo di percorsi formativi attivabili nel periodo di riferimento.
I rapporti finanziari tra le Parti contraenti, fermo restando quanto specificato nei commi successivi, sono regolati dal documento denominato "Documento dei criteri e delle modalità
di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale" (di seguito "Documento dei Criteri"), che ne disciplina i criteri, in attuazione dell'art. 31 del Regolamento D.P.P. 8.05.2008, n. 17-124/Leg. Il Documento dei Criteri, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1033 del 12/07/2024 e s.m.i. , può essere aggiornato nel corso della validità del contratto, informando preventivamente il soggetto contraente.
Costituiscono vincoli a cui il soggetto contraente deve attenersi anche i criteri contenuti nel Programma pluriennale della formazione professionale relativo agli anni formativi 2024/2025 e 2025/2026 (di seguito "Programma") ed in particolare i vincoli previsti in tale Programma relativi ai criteri e standard dimensionali per la formazione delle classi e il numero massimo delle classi attivabili per ogni anno formativo e per ciascun ente contraente.
Il Programma, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1032 del 12/07/2024 e s.m.i. , può essere aggiornato nel corso della validità del contratto informando preventivamente il soggetto contraente.
2. Formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati, i criteri contenuti nel Programma e nel Documento dei Criteri vigenti.
3. La Provincia assegna al soggetto contraente, sulla base delle iscrizioni dell'Anagrafe unica degli studenti, considerate valide ai fini della formazione del gruppo classe, i percorsi formativi previsti dall'atto di programmazione di cui al comma 1.
4. Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto all'istituzione formativa paritaria viene riconosciuto un importo massimo complessivo, esente IVA, di Euro 1.528.432,79per il biennio 2024/2026 e di Euro 1.528.432,79 per l'eventuale proroga 11
Num. prog. 17 di 47
prevista all'art. 3 del presente Contratto. Potranno essere riconosciuti, con atto aggiuntivo da sottoscrivere tra le Parti, ulteriori finanziamenti per prestazioni di carattere integrativo o complementare rispetto all'importo massimo sopra previsto.
5. Nei limiti di cui al comma precedente, la Provincia assegna, se dovuti, al soggetto contraente i finanziamenti per l'esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto nei limiti e nel rispetto di quanto indicato nel Programma e nel Documento dei Criteri.
6. Le Parti contraenti concordano sulla necessità che i finanziamenti erogati sulla base del presente Contratto e nel rispetto dei vincoli previsti nel Documento dei Criteri e nel Programma vengano impiegati secondo criteri di trasparenza, economicità, efficienza ed efficacia, esclusivamente per l'ottimale svolgimento del servizio pubblico formativo rivolto agli studenti, assicurando separata evidenza nella contabilità delle attività finanziate dalla Provincia rientranti in questo contratto, secondo le modalità previste nel successivo art. 11.

7. Al fine di assicurare il regolare inizio delle attività formative, successivamente alla firma del contratto, il Dirigente del Servizio competente può, con propria determinazione,
avvalendosi della previsione di cui all'articolo 9 bis della L.P. 14.9.1979, n. 7, assegnare un acconto anche prima dell'assegnazione delle attività e dei finanziamenti riferiti ad ognuno degli anni formativi rientranti nella durata del Contratto, secondo le modalità
previste nel Documento dei Criteri.
8. La liquidazione dei finanziamenti provinciali avverrà, successivament
... ATTENZIONE, per il testo completo scaricare la versione PDF...